

# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.29

Adunanza del 23/10/2019

Deliberazione n. 32/2019

Oggetto: "Accordo di nomina del Corecom quale responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (U.E.) n. 2016/679 "

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventitre (23) del mese di Ottobre nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Dott Fabio TALUCCI	Presidente	X	
Avv. Nicola LAVANGA	Vice presidente	X	
Avv. Angela CATALANO	Componente		X

Verbalizza il presidente del Comitato Corecom dr. Fabio Talucci;

#### IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 628/16/CONS,con la quale l'AGCOM ha deciso di informatizzare le procedure di definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, c.d. "Conciliaweb";

VISTA la legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "Approvazione Accordo Quadro tra AGCOM e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni" (CORECOM);

VISTA la Convenzione trasmessa dall'Agcom in data 20 dicembre 2017, acquisita al prot. n. 13863;

VISTA la deliberazione del Comitato Corecom Molise n. 61 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le Comunicazioni tra Agcom e la Conferenza delle regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome. Convenzione tra l'Autorità e il Corecom Molise";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Molise n. 3 del 2/02/2018 recante: "Convenzione tra Agcom e Corecom Molise concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le comunicazioni. Determinazioni".

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n.184 del 13/03/2018 recante : "Convenzione tra Agcom e Corecom Molise concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le comunicazioni. Determinazioni".

CONSIDERATO che il sopraccitato Accordo, all'art. 2, comma 2, e l'art. 4, comma 2, della Convenzione stabiliscono che: i Corecom, nello svolgimento delle attività per l'esercizio delle deleghe, operano tramite strutture dedicate all'uopo specificamente individuate e preventivamente comunicate all'Autorità, specificatamente individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna della Regione;

ATTESO che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'Accordo, la gestione delle controversie si svolge attraverso un sistema centralizzato di gestione online, che importa una nuova attività di assistenza della cosiddetta utenza debole;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti" che prevede che la gestione telematica delle procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie svolte dall'Autorità e dal Comitato ai sensi dell'articolo 84, del Codice delle Comunicazioni, avvenga tramite la piattaforma Conciliaweb messa a disposizione dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante "Approvazione del regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite la piattaforma "Conciliaweb" che prevede che il Comitato Corecom competente

individuato da Conciliaweb tratti tutti i dati legati alla procedura di risoluzione delle controversie, ivi compresi quelli personali degli utenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679, recante "Regolamento generale sulla Protezione dei Dati Personali", di seguito denominato RGDP;

VISTO in particolare l'art. 28 del RGDP che stabilisce che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento debbano essere disciplinati con apposito contratto o altro valido atto giuridico, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che disciplini l'ambito, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

CONSIDERATO che l'Agcom è ai sensi dell'art. 4 del RGDP è il titolare del trattamento dei dati personali per il tramite di Conciliaweb e che il Comitato svolgendo una parte del trattamento dei dati, quelli relativi alle procedure di risoluzione delle controversie di cui è territorialmente competente, è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGDP;

VISTO l'art. 12 e 19 della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTA la nota dell'Agcom – Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com, acquisita al protocollo al n. 3751 del 23/05/2019, concernente: "Accordo di nomina del Corecom quale responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (U.E.) n. 2016/679";

CONSIDERATO che il Comitato Corecom in data 30/05/2019 con verbale n. 20 ha deliberato di inviare la sopraindicata nota al Presidente della Regione Molise per la sottoscrizione dello schema di Convenzione;

EVIDENZIATO che il predetto schema è stata inviato al Presidente della Regione con nota prot. n. 4052 del 03/06/2019;

PRESO ATTO della nota prot. n. 121501 del 07/10/2019 del Presidente della Giunta regionale del Molise, dalla quale si evidenzia come trattandosi di una Convenzione operativa derivante da un accordo quadro già acquisito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 184 del 13/03/2019, la Convenzione deve essere sottoscritta dal Presidente del Corecom Molise;

RITENUTO per i sopraccitati motivi di approvare lo schema di Convenzione tra il Corecom Molise e l'Agcom concernente: "Accordo di nomina del Corecom quale responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (U.E.) n. 2016/679 ";

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comitato, all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la Convenzione concernente: "Accordo di nomina del Corecom quale responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (U.E.) n. 2016/679 ";
- di dare mandato al Presidente del Corecom per la firma della predetta Convenzione;
- di notificare la presente deliberazione congiuntamente allo schema convenzionale all'Agcom per la relativa condivisione;
- la presente delibera è formata da n. 4 facciate ed è pubblicata sul sito web del Corecom Molise in forma integrale.

Il verbalizzante Presidente Dr. Fabio Talucci Il Vice Presidente Avv. Nicola Lavanga Il Componente avv. Angela Catalano

## ACCORDO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

#### TRA

#### L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

con sede a Napoli, Centro Direzionale Isola B5, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche "Titolare" o "Autorità"), in persona del legale rappresentante pro tempore, presidente prof. Angelo Marcello Cardani,

E

#### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL MOLISE

con sede a Campobasso, via Colitto n. 7/15 (di seguito anche "Responsabile" o "Comitato"), in persona del legale rappresentante pro tempore, presidente Fabio Talucci.

L'Autorità e il Comitato sono denominate anche, se congiuntamente indicate, le "Parti", se singolarmente la "Parte".

#### LE PARTI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito denominato Codice, e in particolare l'art. 84;

VISTA la delibera n. 628/16/CONS, con la quale l'Autorità ha deciso di informatizzare le procedure di definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, c.d. "ConciliaWeb";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni";

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti", che prevede che la gestione telematica delle procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie svolte dall'Autorità e dal Comitato ai sensi dell'articolo 84 del Codice avvenga tramite la piattaforma "ConciliaWeb" messa a disposizione dell'Autorità, per cui le istanze saranno compilate tramite il web form (modulo on line) e tutte le comunicazioni inerenti alle procedure avverranno per via telematica, sulla quale il Comitato abilita ad operare soggetti nell'ambito della propria struttura amministrativa;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante "Approvazione del regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite la piattaforma ConciliaWeb" che prevede che il Comitato territorialmente competente individuato automaticamente da ConciliaWeb tratti tutti i dati legati alla procedura di risoluzione delle controversie, ivi compresi quelli personali degli utenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679, recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali", di seguito denominato RGPD;

VISTO in particolare l'art. 28 del RGPD che stabilisce che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento debbano essere disciplinati con apposito contratto o altro valido atto giuridico, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che disciplini l'ambito, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

CONSIDERATO che l'Autorità è, ai sensi dell'art. 4 del RGPD, il titolare del trattamento dei dati personali posto in essere per il tramite di ConciliaWeb e che il Comitato svolgendo una parte del trattamento dei dati, in particolare di quelli relativi alle procedure di risoluzione delle controversie di cui è territorialmente competente, è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD;

CONSIDERATO che ogni Comitato individua ai fini della gestione dei procedimenti in materia di controversie tramite la piattaforma operativa ConciliaWeb, autenticandoli alla piattaforma, quattro tipologie di soggetti autorizzati al trattamento dei dati: il Responsabile della struttura, la Segreteria, il Responsabile dell'istruttoria e l'utente Guest;

CONSIDERATO che, in base alla Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali/provinciali per le comunicazioni, il Comitato opera tramite una struttura

dedicata individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna della Regione/Provincia autonoma, e il Consiglio regionale/provinciale, l'Assemblea legislativa regionale o la Giunta regionale presso cui il Comitato è istituito mette a disposizione il personale, i locali, le attrezzature e gli strumenti informatici e predispone, altresì, misure di sicurezza dei dati e altre misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati trattati, in relazione alle tipologie di trattamento;

RILEVATO che il Comitato adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi insiti nel trattamento dei dati personali e che, pertanto, l'Autorità designa il Comitato responsabile del trattamento dei dati personali operato per il tramite di ConciliaWeb;

Tutto quanto sin qui visto, considerato e ritenuto, addivengono al presente accordo.

#### Art. 1

#### Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### Art. 2

#### Oggetto

- 1. Con il presente accordo l'Autorità, in qualità di Titolare del trattamento dei dati operato tramite ConciliaWeb, nomina, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD, il Comitato, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle attività espletate nell'ambito del servizio fornito con la piattaforma ConciliaWeb per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, di cui è competente territorialmente, ai sensi della delibera n. 203/18/CONS dell'Autorità.
- 2. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 28, par. 3, del RGPD, i trattamenti di dati personali affidati dall'Autorità al Comitato, definendo la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, i diritti e gli obblighi dell'Autorità e gli obblighi del Comitato.

#### Art. 3

#### Finalità e ambito dei trattamenti, tipo di dati trattati e categorie di interessati

1. Il Comitato è autorizzato ad effettuare i trattamenti di dati personali strumentali o strettamente connessi all'esercizio della funzione delegata per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche con il sistema ConciliaWeb, compresi

quelli necessari per fornire il servizio di assistenza all'utenza priva di strumentazione e agli utenti deboli che il Comitato è tenuto a prestare in forza dell'art. 3 dell'allegato A della deliberazione 339/18/CONS.

- 2. Le categorie di interessati e dati personali oggetto del trattamento sono:
- a) con riguardo agli utenti e a loro eventuali familiari o aventi diritto:
  - dati personali comuni;
  - dati personali particolari ai sensi dell'articolo 9 del RGPD eventualmente comunicati in relazione a specifici servizi o tariffe, allo svolgimento delle udienze o ad altre specifiche fattispecie;
- b) con riguardo ai soggetti delegati dagli operatori di comunicazioni elettroniche: dati personali comuni.

#### Art. 4

#### Obblighi dell'Autorità in qualità di Titolare del trattamento

- 1. Con riguardo ai dati personali e categorie di interessati di cui al presente accordo e alle modalità di trattamento eseguite mediante la piattaforma ConciliaWeb, l'Autorità garantisce, in qualità di Titolare, la liceità del trattamento e il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi del RGPD.
- 2. L'Autorità si impegna a consentire al Comitato l'accesso alla piattaforma e a garantire la funzionalità e continuità nel funzionamento del sistema ConciliaWeb, nonché a mettere in atto le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
- 3. L'Autorità si impegna a fornire agli interessati l'informativa di cui all'articolo 13 del RGPD e a garantire il rispetto dei diritti degli interessati di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del Comitato.
- 4. L'Autorità si impegna a fornire al Comitato i dati di contatto del proprio RPD e i recapiti da utilizzare per adempiere agli obblighi di comunicazione e segnalazione di cui all'art. 5 del presente Accordo.
- 5. L'Autorità si impegna a fornire al Comitato gli *account* e le istruzioni per provvedere al caricamento delle autorizzazioni del personale incaricato del trattamento dei dati.

#### Art. 5

#### Obblighi del Comitato in qualità di Responsabile del trattamento

1. Il Comitato s'impegna a trattare i dati personali di cui all'art. 3 nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza e s'impegna al pieno rispetto degli obblighi derivanti direttamente dal RGPD e dalla normativa vigente sul responsabile del trattamento dei dati personali ed è tenuto all'esecuzione dei compiti e al rispetto delle istruzioni

impartite dall'Autorità, ai sensi del presente accordo e successivamente, fermo restando quanto previsto negli atti di conferimento delle deleghe e nei regolamenti relativi al servizio ConciliaWeb.

- 2. Il Comitato si impegna ai fini dello svolgimento del trattamento dei dati affidatogli dall'Autorità a non avvalersi di sub-responsabili, salvo espressa specifica autorizzazione dell'Autorità.
- 3. Il Comitato è tenuto a:
- a) non svolgere trattamenti di dati personali non finalizzati all'adempimento delle deleghe ricevute o di obblighi di legge connessi alle stesse;
- b) autorizzare, secondo quanto previsto all'art. 6 del presente Accordo, i soggetti autorizzati al trattamento anche esterni, vincolandoli al rispetto dei doveri di riservatezza e al rispetto delle istruzioni impartite dall'Autorità, e a vigilare sul loro operato;
- c) formare adeguatamente i soggetti autorizzati al trattamento rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni impartite dall'Autorità;
- d) non diffondere i dati personali di cui al presente accordo e a non trasferire i dati personali stessi verso un paese extra UE o un'organizzazione internazionale, salvo diversa disposizione dell'Autorità;
- e) non comunicare i dati personali di cui al presente accordo a soggetti terzi, salvo che ciò sia autorizzato dall'Autorità o sia previsto dalla normativa vigente;
- f) non effettuare copie dei dati personali se non per tempi limitati e in ragione delle esigenze istruttorie relative a singoli procedimenti; al termine del procedimento eventuali copie cartacee devono essere distrutte e quelle conservate su supporti telematici diversi dalla piattaforma ConciliaWeb devono essere definitivamente cancellate;
- g) relativamente all'ambito di trattamento dei dati affidato, adottare le misure tecniche e organizzative che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dei dati, delle finalità del trattamento e del rischio di probabilità e di gravità per i diritti e le libertà degli interessati, siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del RGPD; a tal fine il Comitato di norma si avvale delle misure tecniche e organizzative fornite dal Consiglio regionale/Assemblea legislativa regionale/Giunta regionale presso cui è istituito;
- h) mettere a disposizione dell'Autorità le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e di ogni obbligo previsto per i responsabili dal RGPD e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- consentire all'Autorità l'esercizio del potere di controllo e di ispezione, prestando la necessaria collaborazione alle attività di verifica effettuate anche mediante un altro soggetto incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente accordo e di quelle eventualmente successivamente impartite;

- j) informare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Autorità qualora si ritenga che un'istruzione dell'autorità stessa violi il RGPD o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- k) comunicare all'Autorità, con modulistica all'uopo predisposta dall'Autorità stessa, entro 36 ore dall'avvenuta conoscenza anche non completa, ogni violazione dei dati, di incidente informatico o altro accadimento che possa aver comportato un impatto sui dati personali o che potrebbe avere ragionevolmente un impatto sui dati personali, violandone la riservatezza o comunque esponendoli a rischio, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati, affinché l'Autorità stessa provveda, ove necessario, agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del RGPD;
- qualora riceva una richiesta di informazioni o un'istanza per l'esercizio dei diritti da parte di un interessato, darne tempestiva comunicazione all'Autorità e prestare la necessaria assistenza affinché la stessa Autorità provveda tempestivamente a soddisfare le richieste, in qualità di Titolare, conformemente a quanto previsto dal RGPD;
- m) collaborare con l'Autorità qualora sia necessario in rapporto con il Garante per la Protezione dei dati personali e con altre autorità pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi e ispezioni, relativa ai trattamenti affidati;
- n) in caso di assegnazione di procedimenti per cui sia territorialmente competente altro Comitato, dovuta ad errori commessi dall'utente in sede di registrazione, dare tempestiva comunicazione all'utente interessato e cancellare tutti i dati personali eventualmente acquisiti;
- o) consultare il RPD dell'Autorità in caso di problematiche sul trattamento dei dati personali relative ai trattamenti di dati personali oggetto del presente contratto;
- p) assistere l'Autorità nell'adempiere l'obbligo gravante sulla medesima di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGPD;
- q) tenere e aggiornare un registro dei trattamenti in qualità di Responsabile ex art. 30 del RGPD che dovrà essere redatto entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e consegnato in copia all'Autorità.

#### Art. 6

#### Procedura di autorizzazione e autenticazione del personale Corecom

1. Il Comitato cura le procedure di autorizzazione al trattamento dei dati del personale e degli altri soggetti che operano sotto la sua autorità funzionale nell'ambito della funzione delegata di risoluzione delle controversie, in base ai diversi ruoli con cui il Comitato gestisce tale funzione, definiti dalla delibera n. 339/18/CONS: il Responsabile della struttura, il personale di Segreteria, i Responsabili dell'istruttoria e gli utenti Guest.

- 2. Il Responsabile della struttura è abilitato a consultare i dati di tutte le procedure di competenza del Comitato, dalla fase di ricezione dell'istanza fino all'atto conclusivo del procedimento, e può porre in essere le operazioni della Segreteria.
- 3. La Segreteria accede ai dati anagrafici di tutte le utenze, che possono essere dalla stessa create, modificate e disattivate e al calendario delle udienze.
- 4. Il Responsabile dell'istruttoria partecipa personalmente al procedimento, previa assegnazione da parte della Segreteria, ed è abilitato alla consultazione e alla elaborazione dei dati personali nell'ambito dei procedimenti assegnati.
- 5. Le utenze Guest possono visualizzare i dati contenuti nei fascicoli, ma non possono svolgere ulteriori trattamenti.
- 6. Il Comitato si impegna a provvedere alla formale autorizzazione dei soggetti di cui sopra utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Autorità.
- 7. Il Comitato si impegna a caricare i provvedimenti di autorizzazione al trattamento dei dati sul sistema gestionale UNIO impiegato dall'Autorità per monitorare i trattamenti dei dati personali dalla stessa posti in essere. A tal fine l'Autorità si impegna a fornire le istruzioni per l'accesso al sistema gestionale e per il caricamento delle autorizzazioni.

### Art. 7 Responsabilità

1. Fermo quanto previsto dall'art. 82 RGPD, il Comitato, in qualità di Responsabile del trattamento, non risponde ad alcun titolo dei danni cagionati da disservizi o malfunzionamenti della piattaforma ConciliaWeb.

#### Art. 8

#### Durata dell'accordo

- 1. La durata del presente accordo e dell'autorizzazione al trattamento è pari a quella dell'atto di conferimento della delega allo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, di cui alla delibera n. 203/18/CONS dell'Autorità.
- 2. Decorsi dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta di una delle parti, l'accordo stesso può essere sottoposto a revisione.
- 3. In caso di revoca, per qualunque causa, della delega o di recesso dal presente accordo, il Comitato dovrà interrompere ogni attività di trattamento dei dati ad essa relativi e provvedere alla immediata restituzione degli stessi all'Autorità o alla loro integrale distruzione, secondo le istruzioni fornite per iscritto dalla stessa Autorità.

# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE Protocollo Arrivo N. 3751/2019 del 23-05-2019 Allegato 1 - Copia Documento

# Adeguamenti alla normativa in materia di protezione dei dati personali sopravvenuta e individuazione di maggiori livelli di sicurezza

- 1. L'Autorità e il Comitato concordano che provvederanno, se necessario, a integrare o modificare i contenuti del presente Accordo per iscritto e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali sopravvenuta o di eventuali nuovi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
- 2. Eventuali ulteriori modifiche e integrazioni potranno altresì essere previste in conseguenza degli esiti di nuove valutazioni sui rischi correlati al trattamento e in ragione di evoluzioni tecnologiche rilevanti.

#### Art. 10

#### Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni del RGPD e alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Il Presidente della Giunta regionale Il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni

Angelo Marcello Cardani

**Donato Toma** 

Firmato digitalmente da:Angelo Marcello Ca rdani Data:20/05/2019 18:13 :14 Fabio Talucci